

DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 aprile 2010

che modifica la decisione 2006/415/CE per quanto riguarda alcune misure di protezione a seguito della comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania

[notificata con il numero C(2010) 2348]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/218/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18, primo comma,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità ⁽⁵⁾, stabilisce alcune misure di protezione da applicare al fine di prevenire la diffusione della malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sia sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Tali aree sono elencate nella tabella riportata nell'allegato di detta decisione.

(2) A seguito della comparsa di un focolaio confermato di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1

in Romania, questo Stato membro ha adottato misure di protezione a norma della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione di aree A e B, conformemente all'articolo 4 di detta decisione.

(3) A seguito della comparsa di un focolaio di tale patologia in Romania è stata adottata la decisione 2010/158/UE della Commissione, del 16 marzo 2010, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame in Romania ⁽⁶⁾. La suddetta decisione definisce le aree all'interno delle quali vanno applicate le misure di protezione di cui alla decisione 2006/415/CE nonché il periodo di applicazione delle stesse.

(4) Tali misure provvisorie di protezione sono state ora esaminate in sede di Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) Successivamente all'adozione della decisione 2010/158/UE è stato confermato un ulteriore focolaio in un'area già soggetta alle misure provvisorie di protezione previste nella suddetta decisione. Di conseguenza, è opportuno tener conto di questo nuovo focolaio nella definizione dell'estensione dell'Area A e del periodo di applicazione delle misure di protezione che devono ora essere confermate.

(6) Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato della decisione 2006/415/CE.

(7) A fini di chiarezza della legislazione dell'Unione, è opportuno abrogare espressamente la decisione 2010/158/UE.

(8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

⁽⁶⁾ GU L 67 del 17.3.2010, pag. 10.

Articolo 2

La decisione 2010/158/UE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 aprile 2010.

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Area A istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area A		Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
RO	Romania	00038	Area comprendente:	17.4.2010
			Zona di protezione: Letea	
			Zona di sorveglianza: C.A. Rosetti Sfiștofca Cardon	
RO	Romania	00038	Zona di protezione: Plauru	27.4.2010

PARTE B

Area B istituita a norma dell'articolo 4, paragrafo 2:

Codice ISO del paese	Stato membro	Area B		Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto iii)
		Codice (ove disponibile)	Nome	
RO	Romania	00038	Le zone del distretto di Tulcea escluse quelle elencate nella parte A	27.4.2010»